

Opinioni**Censura a Milano su Fabrizio Corona? Le limitazioni al diritto di informare**

Il provvedimento urgente solleva dubbi sul confine tra tutela della reputazione e diritto di informare, evidenziando le sfide della giurisprudenza nel definire il giornalismo contemporaneo

Servizio di Carlo Melzi d'Eril e Giulio Enea Vigevani

27 gennaio 2026

 3 min



Nella foto da sinistra verso destra Fabrizio Corona, l'avvocato Ivano Chiesa Milano - Italia - Cronaca Giovedì, 22 Gennaio, 2026 (Foto di Marco Ottico/Lapresse) Case Corona Signorini court hearing Milan - Italy - News Thursday, 22 January, 2025 (Photo by Marco Ottico/Lapresse)



Ascolta la versione audio dell'articolo


Censura a Milano? Lunedì scorso, il tribunale civile ambrosiano ha ordinato in via d'urgenza a **Fabrizio Corona** di rimuovere immediatamente tutti i video e i contenuti diffamatori e privati in suo possesso riguardanti **Alfonso Signorini**. Gli ha altresì vietato di pubblicare, diffondere o condividere qualunque altro contenuto che ne danneggi la reputazione, l'immagine o la riservatezza. Infine, gli ha imposto di depositare in cancelleria tutti i supporti che contengono documenti, immagini, video privati o corrispondenza riconducibili a Signorini.

L'ordinanza ha destato clamore per la notorietà e la peculiarità dei protagonisti e subito si sono creati il fronte di chi esecrava il "mettere a tacere" un uomo libero e di chi esaltava il porre un argine a un malcostume.

Fuori dalle barricate, restano questioni difficili e delicate, a cui possiamo qui solo accennare.

Prima domanda: davvero il giudice poteva oscurare quanto pubblicato da Corona prima di un giudizio definitivo, in presenza di una disposizione costituzionale che vieta la censura e non consente il sequestro preventivo della stampa per le diffamazioni, ma solo per i casi di apologia di fascismo, pubblicazioni oscene o plagio?

In astratto sì: una consolidata, anche se da svariate voci contestata, giurisprudenza afferma che le garanzie costituzionali sono applicabili soltanto a organi di informazione professionale, dotati di una testata registrata, un direttore, una redazione. In questo caso, trattandosi invece di un singolo soggetto, nemmeno giornalista, questa tutela non sarebbe invocabile. Certo, oggi ci si potrebbe chiedere se la nozione di giornalismo è ancora quella novecentesca, legata a un organo di stampa, tuttavia, il tribunale di Milano si è senza dubbio mosso all'interno dei binari tracciati dalla Cassazione.



Seconda domanda: perché il giudice non ha ritenuto prevalente il diritto di informare, considerando che Signorini è un personaggio assai noto e di indubbio rilievo pubblico?

Qui soccorrono antiche regole secondo cui la cronaca prevale sulla reputazione se la notizia è vera, di interesse pubblico ed esposta con forma civile. Il tribunale, sulla base di quanto emerso nel pur veloce contraddittorio tra le parti, ha ritenuto che i fatti non siano stati verificati con sicurezza, per stessa ammissione di Corona. Non sono inoltre di alcun interesse pubblico, poiché nel materiale diffuso non vi sarebbe traccia di alcun illecito (in particolare nessuna estorsione per ottenere favori sessuali), ma soltanto uno spaccato della vita intima, come tale del tutto privata. E superano ogni continenza verbale, utilizzando termini gratuitamente volgari, volti ad attaccare la persona.

Vi sono poi altri interrogativi altrettanto complicati. La decisione, come accennato, vieta a Corona – che aveva annunciato l'imminente uscita di nuovo materiale - di diffondere ulteriori contenuti diffamatori nei confronti di Signorini.

Ma può un giudice bloccare la pubblicazione di ciò che non conosce e di cui quindi non ha ancora potuto accertare il carattere contrario alla legge?

Il principio generale è che gli illeciti in materia di libertà di espressione si puniscono, anche severamente, ma non si prevengono. Non scandalizza un magistrato che vieta per il futuro, purché l'oggetto del divieto sia ben determinato e oggetto in sostanza di una valutazione già effettuata. Qui, la semplice interdizione a diffamare non pare avere quel carattere di precisione che soltanto la giustificerebbe in questa materia.

Altrettanto problematica appare l'imposizione di depositare tutti i supporti che contengono informazioni sulla vita privata del ricorrente o conversazioni di terzi con lui. Anzitutto poiché questo significa limitare la tutela delle fonti ai soli giornalisti, posizione assunta dal legislatore italiano, non senza critiche da parte di molti, ma non ad esempio dalla Corte europea dei diritti dell'uomo. In secondo luogo, pure in questo caso, un obbligo di fare, quindi tra i più incisivi che un giudice può assumere, non sembra assistito da una sufficiente determinatezza.



In sintesi, il tribunale mostra di non ritenere l'attività del resistente tale da poter essere annoverata all'interno del perimetro del buon giornalismo, anzi del giornalismo tout-court. Ciò sia per ragioni formali sia per la violazione delle norme che regolano il mestiere, soddisfatte le quali soltanto è tollerabile la compressione di diritti individuali come la reputazione o la riservatezza. Una simile conclusione porta quindi il tribunale a escludere in modo radicale la possibilità di ogni garanzia tradizionalmente riferita al "diritto di parola", qualunque sia poi il suo contenuto.

E, dunque, censura a Milano? Probabilmente no, ma i provvedimenti in materia di libertà di espressione dovrebbero essere tarati in modo tale da trattare con grande delicatezza un diritto che soffre limiti preventivi. E va detto che il legislatore dovrebbe finalmente estendere le garanzie della stampa a tutti coloro che fanno giornalismo nel XXI secolo, con o senza redazioni, con o senza registrazioni.

 **PER SAPERNE DI PIÙ**

Riproduzione riservata ©

Carlo Melzi d'Eril
collaboratore

 [@carlomezzi](#)  [LinkedIn](#)

Espandi ▾

Giulio Enea Vigevani
collaboratore